

# **REGOLAMENTO INTERNO**

## SEZIONE QUARTA

### ASSISTENZA DISABILI

- Art. 1 Finalità.  
Per sovvenire ai problemi di mobilità di socie e soci inabili, è istituito il servizio di solidarietà denominato "Assistenza Disabili".
- Art. 2 Beneficiari.  
L'accesso al servizio è riconosciuto ai soci che risultino in regola con la contribuzione annuale. Trattandosi di più richieste relative a soci, avrà prevalenza l'anzianità di iscrizione.  
In subordine il servizio è reso disponibile anche nei confronti dei cittadini domiciliati nel Comune di Venezia, che dovranno indicare nella domanda anche il nome di un socio con funzioni di garante.  
Il diritto di prelazione spetta in ogni caso al socio, salvo sua espressa rinuncia.
- Art. 3 Modalità di accesso.  
La domanda dovrà pervenire in Segreteria esclusivamente mediante la compilazione del modulo predisposto allo scopo.  
All'atto dell'accettazione sarà rilasciata una ricevuta indicante la data di consegna ed i dati del richiedente.
- Art. 4 Materiale.  
Per l'espletamento del servizio, la Società mette a disposizione il materiale di sua proprietà.  
Su richiesta del Gastaldo, il Capitolo potrà esaminare l'eventuale ampliamento in base alle necessità ed all'usura.
- Art. 5 Limitazione temporale del prestito.  
Il prestito del materiale è inteso per un periodo di sessanta giorni, eventualmente prorogabili salvo disponibilità. Decorso tale termine ogni cosa detenuta dovrà essere prontamente restituita.  
La mancata restituzione comporta la trattenuta della cauzione.
- Art. 6 Cauzione.  
Alla consegna del materiale il richiedente verserà alla Segreteria una cauzione infruttifera dell'importo che sarà annualmente deliberato dal Capitolo ed indicato nel modulo di domanda.  
Tale cauzione sarà restituita alla riconsegna del materiale, salvo verifica congiunta del buon stato dello stesso.